



## GIUNTA COMUNALE

### Deliberazione n. 46/2021

**Oggetto:** Approvazione tariffe anno 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati.

Addì **venti** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **14:30**, mediante collegamento in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti

| Nome                  | Carica    | P | A | Nome              | Carica    | P | A |
|-----------------------|-----------|---|---|-------------------|-----------|---|---|
| Truzzu Paolo          | Sindaco   | X |   | Lantini Viviana   | Assessora | X |   |
| Angius Giorgio        | Assessore | X |   | Sorgia Alessandro | Assessore | X |   |
| Mereu Alessio         | Assessore | X |   | Deidda Gabriella  | Assessora | X |   |
| Piroddi Paola         | Assessora | X |   | Tack Carlo        | Assessore | X |   |
| Guarracino Alessandro | Assessore | X |   | Dedola Rita       | Assessora | X |   |

Assume la Presidenza Il Sindaco *Paolo Truzzu*

con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

Il Presidente dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee del Sindaco sul funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, prot. n. 89397 del 18/03/2020, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Giunta comunale

visti

- l'art. 1, commi da 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, sempre della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della sopra citata L. n. 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del

canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, sempre dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013;

4. l'art. 1, commi da 838 a 845, della suddetta L. n. 160/2019, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
5. l'art. 1, comma 821 e comma 837, della L. n. 160/2019, i quali prevedono rispettivamente che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono disciplinati con regolamento da adottare dal Consiglio comunale e provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

richiamato l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D. Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni;

dato atto che il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto dalle norme di legge e dai regolamento comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

visto che ai sensi dell'art. 1, comma 817 della legge n. 160/2019 il canone é disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

atteso che con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 19/04/2021, è stato approvato il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;

Richiamati i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:

- a) la tariffa standard annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione con oltre 100.000 e fino a 500.000 abitanti, è di euro 60,00 (art. 1, comma 826);
- b) la tariffa standard giornaliera, al metro quadrato, per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 1,30 (art. 1, comma 827);
- c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni con oltre 20.000 abitanti è pari a 1 euro (comma 831); in ogni caso l'ammontare del canone non può essere inferiore a euro 800;

richiamati inoltre i commi da 837 a 843 dell'art. 1 della legge 160/2019 che dettano una disciplina specifica per il canone destinato ai mercati, anch'esso decorrente dal 2021;

preso atto che la norma precisa, al comma 838, che il canone destinato alle aree mercatali si applica in deroga delle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. A differenza di quest'ultimo, il canone per i mercati sostituisce non solo la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ma anche la Tassa Rifiuti, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee;

visto che i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 stabiliscono per questo prelievo, relativamente ai Comuni da 100.000 e fino a 500.000 abitanti:

a) la tariffa standard annua, di euro 60,00 (art. 1, comma 841);

b) la tariffa standard giornaliera di euro 1,30 (art. 1, comma 842). Tale tariffa è applicata in misura frazionata per ore, fino ad un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo ed in ragione della superficie occupata (comma 843);

visto inoltre che i Comuni, ai sensi del comma 843, possono prevedere aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe; per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi dello stesso comma 843;

atteso che la sostanziale conferma del gettito del 2020 è realizzato mediante l'applicazione dei coefficienti da applicare alle tariffe standard che tengano conto dell'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico traibile dall'occupazione o dal messaggio pubblicitario;

ritenuto di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come esposte nel quadro tariffario rispettivamente allegato A e allegato B allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

richiamato l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

visto l'art. 30, comma 4 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (c.d. Decreto sostegni), il quale stabilisce, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, di cui all'art. 151, comma 1 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, conseguentemente, di ogni atto connesso, è differito al 30 aprile 2021;

vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari;

ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale e il canone mercatale non siano assoggettati ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

visti:

- l'articolo 42, comma 2, lettera f) , del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 52 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del Servizio Tributi, dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla Dirigente del Servizio Programmazione e Controllo, Peg e Performance, dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale;

delibera

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le tariffe del canone unico patrimoniale composte dal canone di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come risulta dagli allegati A e B quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che le tariffe approvate col presente atto avranno efficacia dal 1° gennaio 2021;
- 4) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale  
Giantonio Sau

Il Presidente  
Paolo Truzzu